IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR

01. NOZIONE

Entro il 16 dicembre di ogni anno i datori di lavoro e gli altri soggetti interessati sono tenuti, sui redditi derivanti dalla "rivalutazione" dei fondi per il trattamento di fine rapporto (TFR), ad effettuare il versamento **dell'acconto di un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 17%**.

In generale, infatti, il versamento dell'imposta, che è a carico del sostituto, avviene in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo (entro il 16 febbraio dell'anno successivo).

L'adempimento è a carico del datore di lavoro **solo nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda** o, per le *aziende con almeno 50 dipendenti*, se è destinato al Fondo di Tesoreria dell'Inps.

Per coloro che, invece, aderiscono ad una forma pensionistica complementare, non si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva in quanto essi risultano privi del trattamento di fine rapporto che **viene interamente destinato al fondo pensione**.

02. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: LA RIVALUTAZIONE

E' il **quarto comma** dell'**articolo 2120 del codice civile** a prevedere che

"Il trattamento … con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente."

RICORDA	Nel caso di cessazione infrannuale l'indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (per le cessazioni fino al 14 del mese si applica l'indice ISTAT del mese precedente).

03. CALCOLO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come detto l'imposta sostitutiva è dovuta sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR). L'imposta si calcola nella **misura del 17%** per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

In precedenza la misura dell'imposta era pari all'11%.

Il versamento dovrà essere effettuato:

l'**acconto** il 16 dicembre di ogni anno;
il **saldo** il 16 febbraio dell'anno successivo.

L'acconto da versare a dicembre si può determinare utilizzando due metodi alternativi:

- storico;
- previsionale.

Metodo Storico	Se si utilizza il metodo storico, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve calcolare l'acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati nel corso dell'anno.
Metodo Previsionale	Se il datore di lavoro o l'ente pensionistico sceglie di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare presuntivamente l'acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, l'imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso (per esempio, l'imponibile da utilizzare per il 2015 sarà calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2014 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2015)

Unica eccezione il caso in cui prima del 16 dicembre di ciascun anno tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro. In tal caso è possibile applicare l'acconto sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l'acconto.

Il saldo da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale è stata determinata l'imposta, si calcola

prendendo come riferimento la fine dell'anno e applicando l'aliquota dell'17% sulle rivalutazioni del Tfr che si sono determinate nell'anno stesso.

Ovviamente al netto di quanto già versato in acconto.

04. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come detto le scadenze per il versamento dell'imposta sostitutiva sono le seguenti:

per l'acconto il 16 dicembre di ogni anno;
per il saldo il 16 febbraio dell'anno successivo.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

1712 per l'acconto;
1713 per il saldo.

Si ricorda che anche con rapporti di lavoro terminati in corso d'anno i termini di versamento rimangono invariati.

A proposito di:	
	COMPENSAZIONE
Ricorda:	
I datori di lavoro possono compensare l'imposta sostitutiva, **direttamente nel modello F24**, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. Per il versamento dell'imposta sostitutiva è possibile usufruire anche del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). Questo credito può essere utilizzato fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta e l'importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.	

05. CASI PARTICOLARI

In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano **l'estinzione dei soggetti** preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell'acconto (e anche del saldo) dell'imposta sostitutiva:

gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell'operazione.

In presenza di operazioni che **non comportano l'estinzione** dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

STUDIO AMATO
Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro -
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax
Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it